

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2968

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRIGUGLIO, ARRIGHI, BELLOTTI, CIRIELLI, GIULIO CONTI,
PEZZELLA, PAOLONE**

Disposizioni per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale per il servizio di accompagnamento dei ciechi civili

Presentata il 5 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende assicurare ai ciechi civili di cui alla legge n. 382 del 1970 un servizio di accompagnamento, utilizzando gli obiettori di coscienza e i volontari del servizio civile nazionale.

Il servizio viene assicurato ai cittadini ciechi civili che abbiano bisogno dell'accompagnamento per motivi di lavoro, quali lavoratori dipendenti o autonomi, per lo svolgimento di attività sociali presso enti e associazioni, per motivi sanitari che richiedono un accompagnamento per periodi determinati.

A carico dei ciechi civili che usufruiscono del servizio viene introdotto un

ticket di euro 93 mensili pari alla quota che, attualmente, lo Stato corrisponde ad un obiettore di coscienza.

Con l'approvazione della presente proposta di legge si risolverebbe l'annoso problema del servizio di accompagnamento dei ciechi civili, già riconosciuto ad altre categorie di non vedenti, e, contemporaneamente, lo Stato conseguirebbe una riduzione di spesa pari all'intero ammontare dei *ticket* mensili posti a carico degli stessi. I cittadini ciechi civili, che potrebbero valersi di tale servizio, sono circa 10 mila. Pertanto, la riduzione di spesa per lo Stato ammonterebbe a circa 93.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere richiesti dai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, per lo svolgimento del servizio di accompagnamento.

2. Gli obiettori di coscienza e i volontari di cui al comma 1 possono essere utilizzati come accompagnatori dai ciechi civili che svolgano una attività lavorativa e sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.

3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 sono certificate dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per i minorati visivi che svolgano attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento sia necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

ART. 2.

1. Ai ciechi civili di cui all'articolo 1, nel periodo nel quale usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al medesimo articolo, l'indennità di accompagnamento o l'indennità speciale percepita è ridotta nella misura di 93 euro mensili.

